

N. R.G. 15285/2013



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elena Codecasa
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. **15285/2013** promossa da:

DI DIO SALVATORE, nato a Catania il 9.12.1963 (C.F. **DDISVT63T09C351N**), rappresentato e
difeso dall'avv. BARBARINO DOMENICO giusta procura in atti.

APPELLANTE

contro

UNIPOLSA ASSICURAZIONI S.P.A. IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE

APPELLATO CONTUMACE

RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

L'unico motivo di appello attiene alla erronea pronuncia sulle spese di giudizio, in quanto il
G.d.P. avrebbe erroneamente compensato per intero le spese, pur in presenza di parziale vittoria

pagina 1 di 3



di parte appellante.

Il motivo è infondato.

Nella sentenza appellata n. 2956/13, si legge in motivazione che:“atteso il parziale accoglimento della domanda di lite le spese vanno integralmente compensate”.

La recentissima sentenza della Cassazione n. 7961/20 ha affermato che “La nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale delle spese processuali, sottende - anche in relazione al principio di causalità - una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorchè essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo. Il giudice, potendo compensare in tutto o in parte le spese, anche in difetto di soccombenza reciproca, a fortiori non è tenuto a rispettare una proporzione esatta e diretta fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico della parte soccombente. Rientra, infatti, nel suo potere discrezionale la valutazione delle proporzioni della reciproca soccombenza e la determinazione delle proporzioni in cui le spese giudiziali debbono ripartirsi o compensarsi fra le parti, con esclusione, quindi, di ogni controllo in sede di legittimità”.

In applicazione di tale principio si evidenzia che nel caso di specie v'è stato un parziale accoglimento (da un punto di vista quantitativo) della domanda attorea ed un parziale accoglimento della domanda (eccezioni) della convenuta (della quale è stata accolta l'eccezione di parziale pagamento) e tale situazione di fatto rappresenta senz'altro una soccombenza reciproca



che giustifica la decisione del Giudice di prime cure di compensazione integrale delle spese. Infatti, nel regolare le spese di lite in caso di reciproca soccombenza, il giudice di merito deve effettuare una valutazione discrezionale, non arbitraria ma fondata sul principio di causalità, che si specifica nell'imputare idealmente a ciascuna parte gli oneri processuali causati all'altra per aver resistito a pretese fondate, ovvero per aver avanzato pretese infondate, e nell'operare una ideale compensazione tra essi.

L'appello va dunque rigettato.

Le spese della presente fase vanno dichiarate irripetibili.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:

Rigetta l'appello.

Spese irripetibili

Così deciso in Catania, il 8 giugno 2020

II GIUDICE

dott. Elena Codecasa

DEPOSITATO TELEMATICAMENTE

EX ART. 15 D.M. 44/2011

